



Provincia di Pistoia

Dipartimento Ambiente e Difesa del Suolo
Servizio Difesa del Suolo e Demanio Idrico

P.za della Resistenza 54, 51100 Pistoia tel. 0573-372613, fax 0573-374624
e mail d.valori @provincia.pistoia.it

DENUNCIA DI ESISTENZA DEGLI SBARRAMENTI DI RITENUTA DELLE ACQUE E DEI RELATIVI BACINI DI ACCUMULO

Legge Regionale n. 64/2009 e Regolamento di attuazione approvato con DPGR 18R/2010

La Provincia di Pistoia informa che Con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 18/R del 25 febbraio 2010 è stato approvato il regolamento di attuazione della L.R. 64/2009, che disciplina l'approvazione dei progetti, il controllo sulla costruzione e l'esercizio degli sbarramenti di ritenuta e relativi bacini di accumulo.

Per delega regionale la Provincia di Pistoia è competente per la gestione dei procedimenti tecnico - amministrativi in materia. La normativa si applica a tutti gli sbarramenti che non superano i quindici metri di altezza e che determinano un invaso non superiore ad un milione di metri cubi.

Sono esclusi dall'applicazione della suddetta normativa:

- a) le opere di regimazione di fiumi e torrenti soggette ad autorizzazioni ai sensi del regio decreto 25 luglio 11.11.2009 n. 523 (Testo Unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie);
- b) le opere di sbarramento che determinano invasi adibiti esclusivamente a deposito o decantazione o lavaggio di residui industriali, in quanto riservate alla competenza statale;
- c) gli impianti il cui bacino di accumulo è ricavato mediante semplice escavazione dal piano di campagna e che risultano sprovvisti di rilevato o di altra struttura di ritenuta, ad eccezione dei casi in cui tali impianti sono situati in prossimità di pendii, scarpate, ovvero di particolari conformazioni del terreno che determinano la formazione di un corpo terroso assimilabile ad un struttura di ritenuta;
- d) i manufatti di altezza non superiore a due metri e che determinano un accumulo di acqua di volume non superiore a 5.000 metri cubi.

Tutti coloro che esercitano a qualunque titolo tali sbarramenti DEVONO PRESENTARE alla Provincia di Pistoia la DENUNCIA DI ESISTENZA DELLE OPERE ENTRO IL 14 SETTEMBRE 2010 (art. 16 del Regolamento).

Chiunque omette di inoltrare la denuncia di esistenza delle opere esistenti o in corso di realizzazione, di cui all'articolo 11, c. 1, della Regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 3.000,00 a euro 21.000,00.

Per le opere che sono state regolarmente autorizzate, gli interessati inviano, in allegato alla denuncia di esistenza:

- ✓ una relazione contenente la proposta di rischio da assegnare all'impianto, sottoscritta da professionista abilitato;
- ✓ una dichiarazione giurata, corredata da documentazione fotografica, attestante la conformità delle opere medesime al progetto originario e il rispetto delle prescrizioni riguardanti la manutenzione e l'esercizio dell'impianto, rilasciata da soggetti abilitati.

Per le opere che sono state regolarmente autorizzate, ma realizzate in maniera difforme dal progetto originario, gli interessati inviano ai sensi dell'art.11 c. 6 della Legge, in allegato alla denuncia di esistenza:

- ✓ DOMANDA DI REGOLARIZZAZIONE, corredata da idonea documentazione attestante la situazione di fatto degli impianti stessi per il loro eventuale adeguamento e per la regolamentazione mediante foglio di condizioni della loro manutenzione ed esercizio;
- ✓ Allegati di cui all'art. 17 comma 3 del Regolamento.

Per le opere che non sono state regolarmente autorizzate, gli interessati inviano ai sensi dell'art.11 c. 7 della Legge, in allegato alla denuncia di esistenza o entro il 13 MARZO 2011:

- ✓ DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE IN SANATORIA corredata dal progetto dell'impianto, redatto con i contenuti del progetto definitivo richiesto per i nuovi impianti;
- ✓ Allegati di cui all'art. 18, comma 2 del Regolamento.

La provincia, effettuata l'istruttoria e nel caso in cui non si rilevi la necessità di interventi di adeguamento, approva il foglio di condizione per l'esercizio e la manutenzione (di cui art. 11, c. 4 del Regolamento), debitamente sottoscritto per accettazione dal richiedente.

Il soggetto che a qualunque titolo ha la gestione delle opere di ritenuta, oppure il proprietario del fondo sul quale esse sorgono, se intende procedere, per qualunque causa, alla cessazione definitiva dell'utilizzo delle opere di ritenuta e all'abbandono dell'invaso, entro sei mesi dalla chiusura dell'impianto presenta alla provincia apposita richiesta di autorizzazione ai lavori di ripristino dei luoghi o almeno di messa in sicurezza dell'impianto.

Si ricorda che se lo sbarramento comporta l'utilizzo di acque pubbliche l'autorizzazione all'esercizio è subordinata al rilascio della relativa CONCESSIONE DI DERIVAZIONE.

Le domande vanno consegnate alla Provincia Piazza S. Leone 1 Pistoia, indirizzate al Servizio provinciale Difesa del suolo e Demanio Idrico. Per informazioni il Servizio Ambiente e Difesa del Suolo, nelle persone dell'ing. Delfo Valori e del dott. geol. Carlo Verrucchi, è disponibile al tel. 0573 – 372013 / 372029, nei giorni di apertura al pubblico del martedì e del giovedì, mattina e pomeriggio.